



Il Ministro del turismo
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

Disposizioni applicative concernenti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse stanziato sul fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, destinate ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo, che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023 hanno colpito il territorio della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con cui sono stati nominati il Ministro del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto-legge del 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il Regolamento (CEE) n. 295/91;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» e ss.mm.ii;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, e, in particolare, l'articolo 1, che al comma 366 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente;

VISTO il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici*”, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;

VISTO, in particolare, l'articolo 4 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante “*Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo*”, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno



2023, da destinare ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi incluse le agenzie di viaggio e i tour operator, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici, i campeggi, per l'erogazione di un contributo a totale o parziale rimborso dei costi sostenuti a causa degli eventi eccezionali determinati dai roghi e dagli incendi che nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023 hanno colpito il territorio della Regione Siciliana e della Regione Sardegna;

IN CONSIDERAZIONE del verificarsi di detti eventi eccezionali, è necessario provvedere al rimborso a favore dei viaggiatori e degli operatori economici del settore turistico, dei danni derivanti dalle difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche dell'isola, dalla mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, dall'acquisto di servizi non previsti e dalla riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti;

RITENUTO di procedere, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, alla definizione dei costi ammessi a rimborso, delle procedure di erogazione, delle modalità di assegnazione e dei criteri di determinazione del rimborso nel limite della dotazione del Fondo di cui al comma 1 del citato decreto-legge, nonché delle procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse del medesimo Fondo.

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente provvedimento, in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, definisce i costi ammessi a rimborso, le procedure di erogazione, le modalità di assegnazione, i criteri di determinazione del rimborso, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca delle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, con una dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito il territorio della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.

Articolo 2

(Beneficiari)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1 sono destinate:
 - a) ai viaggiatori cittadini dell'Unione Europea che per finalità turistiche, in forma singola o come gruppo familiare, hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali di cui al precedente articolo;
 - b) agli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi incluse le agenzie di viaggio e i tour operator, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici e i campeggi che hanno subito danni economici a causa dei predetti eventi eccezionali.
2. Con riferimento ai beneficiari di cui alla lettera b) del comma 1, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1 sono destinate agli operatori economici che svolgono, quale attività prevalente, le attività identificate dai seguenti codici ATECO:



Lett.	ATTIVITÀ	CODICE ATECO	DESCRIZIONE
A)	ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE	55.10.00	Alberghi
		55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
		55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
		55.20.20	Ostelli della gioventù
		55.20.10	Villaggi turistici
		55.20.30	Rifugi di montagna
		55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
		55.20.40	Colonie marine e montane
B)	PORTI TURISTICI	52.22.09	Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
		84.13.60	Regolamentazione degli affari e servizi concernenti i trasporti e le comunicazioni
		77.21.02	Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
C)	STABILIMENTI TERMALI E BALNEARI	93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
		96.04.20	Stabilimenti termali
		77.21.09	Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
D)	PARCHI TEMATICI E PARCHI DI DIVERTIMENTO	93.21.01	Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi
		93.21.02	Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati
		08.93.00	Estrazione di sale
E)	AGRITURISMI	55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
		55.20.53	Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche
		56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
		56.10.13	Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche
F)	RISTORAZIONE	56.10.11	Ristorazione con somministrazione
		56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
		56.10.42	Ristorazione ambulante



G)	TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE		
	NOLEGGIO DI autovetture e autoveicoli leggeri	49.39.09	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.
		77.11.00	
NOLEGGIO DI biciclette	77.21.01		
H)	ATTIVITÀ TOUR OPERATOR	79.12.00 79.11.00	Attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzia e viaggio o direttamente da tour operator
I)	LOCALI DA BALLO	93.29.10	Discoteche sale da ballo night-club e simili

3. Per gli operatori di cui alla lettera E) della tabella di cui al comma 2 l'attività indicata dai codici ATECO di riferimento può non costituire l'attività prevalente.
4. Gli operatori di cui alla lettera A) della tabella di cui al comma 2 che svolgono le attività di bed & breakfast e di locazione breve a fini turistici in forma non imprenditoriale, in assenza di codice ATECO, devono indicare il codice IUN o il codice CIR assegnato all'immobile.

Articolo 3

(Spese ammissibili e criteri di ammissibilità al contributo per i viaggiatori)

1. Per i beneficiari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ove non coperti da polizza assicurativa o da altra forma di rimborso, si considerano ammissibili i costi:
 - a) relativi a servizi di trasporto mediante treno, nave, pullman e taxi, ad eccezione del mezzo privato, documentati dal titolo di viaggio recante la destinazione, la data e i dati identificativi del titolare;



- b) relativi alle prenotazioni alberghiere ed extra-alberghiere annullate ed eventuali penali, documentati da ricevuta nominativa di pagamento, nonché i costi alberghieri aggiuntivi documentati da ricevuta nominativa di pagamento e da dichiarazione recante la motivazione della spesa.

Articolo 4

(Spese ammissibili e criteri di ammissibilità al contributo per gli operatori economici)

1. Per gli operatori del settore turistico e ricettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ove non coperti da polizza assicurativa o da altra forma di rimborso, si considerano ammissibili:
 - a) i costi logistici di trasporto e alloggio sostenuti ad ausilio dei viaggiatori per le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche dell'isola;
 - b) i costi sostenuti per la gestione della mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati dai viaggiatori;
 - c) i costi sostenuti per l'acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti;
2. Per gli operatori di cui alla lettera A) – attività turistiche e ricettive -, alla lettera H) – attività tour operator-, nonché alla lettera E) – agriturismo-, con specifico riferimento per quest'ultima ai soggetti che svolgono le attività individuate dai codici ATECO 55.20.52 e 55.20.53, della tabella di cui al comma 2 dell'articolo 2, l'ammissibilità al contributo è subordinata alla sussistenza del seguente requisito:
 - aver subito disdette di prenotazioni e/o interruzioni di soggiorni nel periodo compreso tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023 a causa degli eventi eccezionali verificatisi;
3. Per gli altri operatori di cui alle lettere B)- porti turistici-, C)- stabilimenti termali e balneari -, D) – parchi tematici e parchi divertimento- , F) – ristorazione- , G) – trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri, noleggio di biciclette- , I)- locali da ballo- , nonché alla lettera E) – agriturismo- , con specifico riferimento per quest'ultima lettera ai soggetti che svolgono le attività individuate dai codici ATECO 56.10.12 e 56.10.13, della tabella di cui al comma 2 dell'articolo 2, l'ammissibilità al contributo è subordinata alla sussistenza del seguente requisito:
 - aver subito una riduzione dell'utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi agli eventi eccezionali verificatisi nel periodo compreso tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, in confronto al medesimo periodo compreso tra il 17 luglio 2022 e il 7 agosto 2022.

Articolo 5

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. L'istanza di accesso al contributo è effettuata esclusivamente attraverso una procedura automatizzata (piattaforma) mediante la compilazione del format disponibile nello sportello telematico appositamente predisposto, di cui al seguente link <https://istanze.ministeroturismo.gov.it/>.
2. I termini di presentazione della domanda saranno comunicati successivamente nella sezione "Notizie di Servizio" del sito istituzionale del Ministero del turismo (<https://www.ministeroturismo.gov.it/>).
3. Il servizio messo a disposizione consente ai beneficiari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) di:
 - a) accedere alla piattaforma mediante SPID o CIE o, per i viaggiatori provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea, registrarsi tramite la creazione di ID e password, allegando la



- copia del documento di riconoscimento valido per l'espatrio o comunque valido entro i confini dell'Unione europea;
- b) allegare la documentazione attestante i costi sostenuti oggetto della richiesta di rimborso;
 - c) compilare la richiesta di contributo sottoscritta con firma digitale o, se con firma autografa, accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità ed inoltrare la domanda.
4. Il servizio messo a disposizione consente ai beneficiari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) di:
- a) accedere alla piattaforma mediante SPID o CIE del legale rappresentante;
 - b) comprovare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3:
 - i. per gli operatori di cui all'articolo 4, comma 2, allegare la documentazione attestante la sussistenza e l'entità delle disdette di prenotazioni e/o delle interruzioni di soggiorni nel periodo compreso tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023 a causa degli eventi eccezionali verificatisi;
 - ii. per gli operatori di cui all'articolo 4, comma 3, allegare la documentazione attestante la sussistenza di una riduzione dell'utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro (EBIT), unicamente connessi agli eventi eccezionali verificatisi nel periodo compreso tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023 in confronto al medesimo periodo compreso tra il 17 luglio 2022 e il 7 agosto 2022.
 - c) compilare la richiesta di contributo sottoscritta con firma digitale ed inoltrare la domanda.
5. Non è ammessa altra forma di compilazione e di presentazione della domanda di contributo differente da quella indicata al presente articolo.
6. Ciascun soggetto beneficiario che presenta domanda di rimborso deve indicare una casella di posta elettronica certificata per ogni eventuale successiva comunicazione.
7. La domanda si intende correttamente compilata quando il sistema genera la ricevuta di avvenuta presentazione e trasmissione dell'istanza in formato PDF. In assenza la domanda si considera non inviata.

Articolo 6

(Modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse)

1. Per ciascun beneficiario di cui all'articolo 2, lettera a) il tetto massimo del contributo erogabile è pari a 1.500 euro fino al 100 % del costo ammissibile, nel limite delle risorse disponibili, proporzionalmente ridotte in caso di totale esaurimento dello stanziamento.
2. Per ciascun beneficiario di cui all'articolo 2, lettera b) il tetto massimo del contributo erogabile è pari a 15.000 euro, fino al 100% del costo ammissibile, nel limite delle risorse disponibili, proporzionalmente ridotte in caso di totale esaurimento dello stanziamento.
3. L'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione all'esito della chiusura della piattaforma e del conteggio delle risorse ed è subordinata alla verifica di cui all'articolo 8.

Articolo 7

(Compatibilità con il regime degli aiuti di Stato)

1. Gli aiuti in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, lettera b) del presente decreto sono subordinati, ai sensi degli articoli 107, paragrafo 2, lettera b) e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea fatta salva l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».



Articolo 8

(Verifica delle domande)

1. Le domande di contributo pervenute nei termini sono soggette a verifica di ammissibilità formale da parte del Ministero del turismo, Ufficio II del Segretariato generale, che accerta l'ammissibilità delle spese di cui agli articoli 3 e 4.
2. Sono escluse dall'erogazione del contributo le domande ritenute non ammissibili all'esito della verifica di cui al precedente comma.

Articolo 9

(Controlli e revoca delle risorse)

1. Il Ministero del turismo può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni inerenti alle spese ammissibili e alla relativa documentazione necessaria per la determinazione del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Il Ministero del turismo provvede alla revoca del contributo, con recupero delle somme eventualmente versate maggiorate degli interessi e degli altri oneri dovuti, nelle seguenti ipotesi:
 - a) nel caso in cui la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al contributo contenga elementi non veritieri;
 - b) nel caso in cui il soggetto beneficiario non acconsenta o impedisca l'esecuzione di controlli e verifiche disposte dalle autorità e/o dagli organismi a ciò preposti o tali controlli o verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari o incompleti per fatti insanabili imputabili al soggetto beneficiario.
3. Il Ministero del turismo denuncia le irregolarità riscontrate alle competenti Autorità per l'accertamento delle responsabilità penali, civili e amministrativo-contabili.

Articolo 10

(Trattamento dei dati personali)

1. Tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie all'attuazione della misura rispettano le previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
2. I dati personali sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di cui al presente decreto.

Articolo 11

(Responsabile del Procedimento)

1. Il Responsabile unico del procedimento il dirigente dell'Ufficio II del Segretariato generale del Ministero del turismo.
2. Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni relative al presente decreto devono essere inoltrate al seguente indirizzo PEC incendisiciliasardegna23@pec.ministeroturismo.gov.it.



Articolo 12

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto ed i successivi atti sono pubblicati sul sito istituzionale <https://www.ministeroturismo.gov.it/>. La pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO DEL TURISMO



DANIELA GARNERO
SANTANCHE'
23.11.2023 12:35:40
GMT+01:00

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE



GIANCARLO GIORGETTI
MINISTERO
DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
04.12.2023 09:16:35
GMT+01:00

